

REP. N. 369 /2020

GIOIOSA MAREA (ME) "INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE DELLA LINEA DI COSTA DI UN TRATTO DI

ARENILE DELLA FRAZIONE S. GIORGIO FORTEMENTE EROSA DALLE MAREGGIATE

DEL FEBBRAIO-MARZO 2019

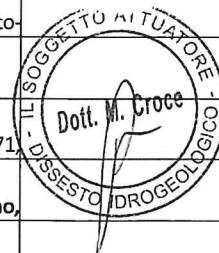
CUP: J73H19000660001 - CIG CONTRATTO PRINCIPALE 8045103504

ClG Contratto Aggiuntivo 841308488A

Il giorno sette del mese di settembre dell'anno duemilaventi , in Piazza Ignazio Florio n. 24, Palermo, presso la
sede dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana <i>ex legibus</i>
n. 116/2014 e n. 164/2014, io sottoscritto dott. Angelo Salvatore Nicastro Angelo Salvatore Nicastro, nato a
Corleone in data 11 aprile 1963 C.F. NCS NLS 63D11 D009Q, ufficiale rogante autorizzato a rogare atti in materia
di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana, giusto Decreto Commissariale
n. 12 del 14.02.2012, firma digitale intestata a Angelo Nicastro rilasciata da Aruba-PEC S.p.A. NG CA 3, per il
tramite della Camera di Commercio di Palermo, num. di serie 50bd0f9e0872e6a730fcce275e18afbfb, valida fino
al 15.10.2022 e non revocata, procedo alla firma elettronica del presente contratto, già sottoscritto dai sotto-
indicati contraenti:

- da una parte: Il Soggetto Attuatore nella persona del dott. Maurizio Croce , nato a Messina (ME) il 02.11.1971
C.F. CRCMRZ71S02F158G, Rappresentante Legale pro tempore dell'Ufficio del Commissario di Governo,
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 , domiciliato per
la carica in Palermo, nella Piazza Ignazio Florio, n. 24 - C.F. 97250980824, firma digitale intestata a Maurizio
Croce rilasciata da Aruba-PEC S.p.A. NG CA 3, per il tramite della Camera di Commercio di Palermo, num. Di
serie 158720b06974c917307550a14773efdf valida fino al 15.10.2022 e non revocata (nel seguito
Committente);

- dall'altra la **COSMAK S.R.L.**, con sede legale a San Piero Patti (ME), in Via Toscana, n. 13 C.F. e P.IVA



192 KAMBOO

COSMAK SRL
SOCIETA' UNIPERSONALE
Amministratore Unico
Lincoln Antonella

03099860839, in persona della signora **Antonella Lincoln** nata a Patti (ME) il 06/10/1972, residente a San Piero

Patti (ME), via Toscana n. 13 - cap. 98068 C.F. LNCNNL72R46G377T, C.I. AT1269906 rilasciata dal Comune di

San Piero Patti (ME) in corso di validità, nella qualità di Amministratore Unico, Legale Rappresentante e Socio

Unico della COSMAK S.R.L., firma digitale intestata a Antonella Lincoln rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Messina

numero di serie 7420103200023447 valida fino al 21/11/2020 e non revocata (nel seguito Appaltatore).

Dell'identità personale dei componenti e dei loro poteri di rappresentanza io Ufficiale rogante sono certo che

sono qui convenuti al fine di stipulare il presente contratto in forma pubblica amministrativa.

PREMESSO CHE:

- in data 20 febbraio 2020, è stato stipulato il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori rep.

n. 292/2020 tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico COSMAK SRL, registrato in pari data

presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, con il n. 5175 - serie 1T, per

l'importo complessivo di € 137.874,85, di cui: € 128.442,75 per lavori veri e propri ed euro 9.432,10

per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

- con Decreto n. 487 del 17/03/2020, alla luce del ribasso d'asta, tra l'altro, si è provveduto a

rimodulare il quadro economico e ad impegnare l'importo complessivo di € **198.781,92**;

- con nota assunta al protocollo di questo ufficio al n. 4424 del 20.05.2010, il RUP ha trasmesso la

documentazione tecnica relativa alla perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma

1 lettera c) e comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con un incremento in aumento pari al

49,52% dell'importo contrattuale, **approvata in linea tecnica dal RUP**;

- con Decreto Commissariale n. 955 del 04/06/2020 si è preso atto, nell'ambito dell'intervento

denominato, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il **ME 22499 GIOIOSA**

MAREA (ME) "intervento di stabilizzazione della linea di costa di un tratto di arenile della frazione S.

Giorgio fortemente erosa dalle mareggiate del febbraio-marzo 2019, della **perizia di variante e**

suppletiva redatta dal direttore dei lavori e **approvata in linea tecnica dal RUP**, ai sensi dell'art.

106 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

COSMAK SRL
SOCIETÀ UNIPERSONALE
Amministratore Unico
Lincoln Antonella



si è approvato in linea amministrativa, a seguito della perizia di variante, il quadro economico per

un importo complessivo pari ad € 265.456,55;

con quietanza n. 140 del 04/09/2020 la COSMAK S.R.L. ha provveduto a pagare l'imposta di

registro e l'imposta di bollo per un importo complessivo di € 245,00;

si rende, quindi necessario, procedere alla sottoscrizione del presente contratto aggiuntivo

disciplinante l'esecuzione dell'intervento citato.

CONSIDERATO

che in dipendenza della predetta perizia di variante e suppletiva sono stati eseguiti nuovi e/o diversi lavori

non previsti nel progetto originario;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 Premesse ed allegati

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli dallo stesso richiamati e non materialmente

allegati, formano parte integrante del presente Contratto.

ARTICOLO 2 Oggetto del contratto aggiuntivo

1. il Soggetto Attuatore affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori

previsti nella perizia di variante e suppletiva, allegata al presente contratto e di cui costituisce parte

integrante, senza eccezione alcuna, agli stessi patti, norme e condizioni contenuti nel contratto di appalto

relativo alle opere principali. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente

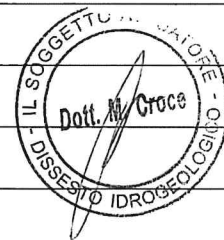
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel seguito Codice dei contratti).

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 8045103504;

b) IL Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'Atto Aggiuntivo è il seguente: 841308488A



COSMAK SRL
SOCIETÀ UNIPERSONALE
Amministratore Unico
Lincoln Antonella

c) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: J73H19000660001.

Sono espressamente ricomprese nell'appalto affidato anche la custodia, vigilanza e responsabilità delle aree di lavoro, estese anche ad impianti e materiali ricevuti in consegna dal Soggetto Attuatore con il verbale di consegna delle aree.

ARTICOLO 3 Documenti tecnico-amministrativi

La Perizia di Variante risulta così composta:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) Elenco nuovi prezzi;
- 3) Analisi nuovi prezzi;
- 4) Computo metrico estimativo;
- 5) Quadro comparativo;
- 6) Quadro economico;
- 7) Schema atto di sottomissione;
- 8) Planimetria generale variante;
- 8a) Planimetria generale variante.

ARTICOLO 4 Ammontare del contratto aggiuntivo

1. L'Appaltatore si obbliga di accettare i nuovi prezzi non contemplati nell'elenco allegato al contratto principale e facenti parte della perizia di variante e suppletiva, che verranno assoggettati allo stesso ribasso d'asta del 31,9119% e regolati dalle stesse norme e condizioni contenute nel contratto principale.

2. L'importo totale dei lavori di cui al contratto principale Rep. n. 292 del 20/02/2020, ammontava ad € 137.874,85, di cui: € 128.442,75 per lavori veri e propri ed € 9.432,10 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

3. L'importo del presente atto aggiuntivo, ammonta a complessivi € 68.278,87 (diconsi euro sessantottomiladuecentosettantotto/87) di cui:



a) euro € 63.607,87 per lavori veri e propri;

b) euro 4.671,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

4. L'importo complessivo totale derivante dal contratto principale di cui al Rep. n. 292 del 20/02/2020 e dal presente atto aggiuntivo ammonta ad € 206.153,72 (diconsi euro duecentoseimilacentocinquatetre/72), di cui 192.050,62 lavori veri e propri ed € 14.103,10 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

5. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti e dell'art. 43, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (per le parti in vigore), si procederà quindi ad applicare alle unità di misura delle singole parti dei lavori autorizzati e regolarmente eseguiti i prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

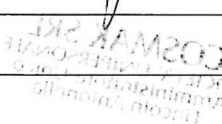
Articolo 5 Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto di perizia.

3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto di perizia ai quali è applicato lo stesso ribasso del contratto principale.

4. L'appaltatore con il presente atto accetta i seguenti nuovi prezzi desunti dal prezzario regionale LL.PP. vigente al tempo del contratto principale e non contemplati in precedenza, che verrà assoggettato allo stesso ribasso d'asta del 31,9119% e regolato dalle stesse norme e condizioni contenute nel contratto di appalto:



NP.01 – RIPRISTINO SCARICO ACQUE BIANCHE - Il presente articolo di lavoro a corpo compensa il ripristino scarico acque bianche, posto in prossimità del MINIPENNELLO N. 1 realizzato con i lavori previsti nel progetto originario. Sono previsti i lavori di scavo e rimaneggiamento completo della spiaggia emersa formatasi di fronte il canale di scarico e fino alla battigia, nonché sistemazione massi a protezione del canale stesso lato strada e secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori date direttamente in cantiere.

€/a corpo 14.505,60 (QUATTORDICIMILACINQUECENTOCINQUE/60)

NP.02 – RIMODELLAMENTO CON SABBIA E CON PENDENZA VERSO IL MARE Il presente articolo di lavoro a corpo compensa il rimodellamento con sabbia e con pendenza verso il mare dell'area dell'ex Campo sportivo in seguito alla demolizione e rimozione della recinzione e della realizzazione del muretto di protezione in cls lato strada e centro abitato. Sono previsti i lavori di rimodellamento dell'area eseguiti mediante l'impiego di pala meccanica ed escavatore con l'utilizzo della sabbia occorrente che sarà compensata con il relativo articolo di lavoro.

€/a corpo 14.820,40 (QUATTORDICIMILAOTTOCENTOVENTI/40)

NP.03 – OTTIMIZZAZIONE E SPOSTAMENTO DI MASSI DELLA BARRIERA DI PROTEZIONE ESISTENTE - Il presente articolo di lavoro a corpo compensa la ottimizzazione e lo spostamento dei massi della barriera di protezione realizzata da diversi anni per favorire la formazione del ripascimento naturale di sabbia. Sono previsti i lavori di spostamento dei massi mediante l'impiego di ed escavatore, per l'ottimizzazione della posizione degli stessi, e mediante l'impiego di pala meccanica ed escavatore per la protezione degli accessi e della strada così per come indicato nella planimetria di variante.

€/a corpo 17.861,10 (DICIASSETTEOTTOCENTOESSANTUNO/10);

NP.04 - 1.1.5.1 - Scavo a sezione obbligata - Voce da Prezzario Regionale Sicilia 2019.

€/mc 4,99 (QUATTRO/99);

NP.05 - 3.1.1.7 - Conglomerato cementizio in fondazione per lavori stradali con C 20/25 - Voce da Prezzario Regionale Sicilia 2019.

COSMAK SRL
SOCIETÀ UNIPERSONALE
Amministratore Unico
Lincoln Antonella



€/mc 141,21 (CENTOQUARANTUNO/21);

NP.06 - 3.1.1.9 - Conglomerato cementizio in elevazione per lavori stradali con C 20/25 - Voce da
Prezzario Regionale Sicilia 2019.

€/mc 144,71 (CENTOQUARANTAQUATTRO/71);

NP.07 - 3.2.3 - Casseforme per getti - Voce da Prezzario Regionale Sicilia 2019.

€/mq 23,91 (VENTITRE/91);

NP.08 - 21.1.25 - Trasporto alle pubbliche discariche - Voce da Prezzario Regionale Sicilia 2019.

€/mc 32,26 (TRENTADUE/26).

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

ARTICOLO 6 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19

aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di San Piero Patti (ME), via Toscana,

n. 13, - CAP 98068, presso l'impresa COSMAK S.R.L.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore
dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal
documento allegato al presente contratto, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme

ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, la signora Antonella Lincoln nata a Patti (ME) il

06/10/1972, residente a San Piero Patti (ME), via Toscana n. 13 - cap. 98068 C.F. LNCNNL72R46G377T,

C.I. AT1269906 rilasciata dal Comune di San Piero Patti (ME) in corso di validità, autorizzato ad operare

sul conto di cui al comma 4.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente

codice IBAN IT66S0521682381000008004605 - Istituto di Credito Valtellinese Agenzia di Patti,

intestato alla COSMAK S.R.L., ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione

appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7

COSMAK SRL
SOCIETA' UNIPERSONALE
Amministratore Unico
Lincoln Antonella

192 XMM203
COSMAK SRL
via Toscana n. 13
98068 San Piero Patti (ME)
tel. 0942/910111



giorni dall'accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 7 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di cui al presente atto aggiuntivo all'appaltatore è stata concessa una **proroga di 45 giorni naturali e consecutivi**, oltre i 59 giorni naturali e consecutivi del contratto principale.

ARTICOLO 8 Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere si applicheranno le penali previste all'art.18 e segg. del Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto principale.

ARTICOLO 9 Sospensioni e riprese dei lavori.

Le sospensioni e riprese dei lavori sono normate dall'art.16 e 17 del Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto principale.

ARTICOLO 10 Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capo 12 del capitolato speciale d'appalto, allegato al contratto principale, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono accettate e confermate tutte le clausole elencate all'art. 9 del contratto.

ARTICOLO 11 Contabilità dei lavori

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e si conferma, integralmente, quanto sottoscritto all'art. 10 del contratto principale.

ARTICOLO 12 Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e trovano conferma tutti i punti elencati all'art. 11 del contratto principale

ARTICOLO 13 Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Le variazioni al progetto ed al corrispettivo sono normate Capo VII del Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto principale, così come già previsto all'art. 12 del contratto principale.

ARTICOLO 14 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Per questo contratto aggiuntivo non è prevista alcuna anticipazione.
2. All'Appaltatore saranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle medesime condizioni previste dall'art. 13 del contratto principale, al quale si rimanda per tutto ciò che riguarda i tempi e le modalità di corresponsione dei compensi spettanti in acconto e a saldo dei lavori eseguiti.

ARTICOLO 15 Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, si applicano le prerogative di cui all'art. 14 del contratto principale.

ARTICOLO 16 Regolare esecuzione e collaudo.

Si conferma integralmente il contenuto dell'art. 15 del contratto principale, al quale si.

ARTICOLO 17 Risoluzione del contratto

Trovano conferma tutte le ipotesi di risoluzione del contratto richiamate dall'art. 16 del contratto principale.

ARTICOLO 18 Controversie.

COSMAK SRL
SOCIETA' UNIPERSONALE
Amministratore Unico
Lincoln Antonella



In materia di controversie si rimanda integralmente alle prescrizioni di cui all'art. 17 del contratto

principale

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ARTICOLO 19 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito in data 28/07/2020 al prot. n. 6518 apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva prot.

INAIL_23289066 richiesto in data 23/07/2020 per la COSMAK SRL.

ARTICOLO 20 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Le disposizioni in materia di sicurezza sono normate dal Capo 8 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto principale.

ARTICOLO 21 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

COSMAK SRL
SOCIETÀ UNIPERSONALE
Amministratore Unico
In Antonella



Restano confermati i requisiti specificati all'art. 20 del contratto principale.

ARTICOLO 22 Subappalto

In materia di subappalto vengono confermati e accettati i 4 punti elencati e sottoscritti all'art. 21 del contratto principale.

ARTICOLO 23 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, con sottoscrizione dell'ente fidejubente autenticata ai sensi di legge, da pubblico ufficiale a ciò deputato, mediante polizza fideiussoria numero 06/01/21/3051826, in data 02/09/2019 rilasciata dalla Società Finanziaria Romana S.p.A., per l'importo totale garantito di euro € 11.970,00, ridotto per le certificazioni di qualità ex art. 93 del D.L.vo n. 50/2016.

2. La garanzia è progressivamente svincolata secondo le modalità previste dall'art. 22 del contratto principale, al quale si rimanda per tutto ciò che concerne l'utilizzo della garanzia fidejussoria.

ARTICOLO 24 Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Nuovo Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

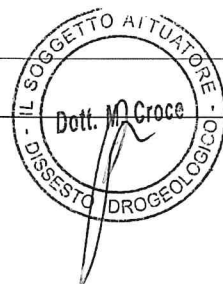
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro 206.153,73 (euro duecentoseimilacentocinquante/73);

b) per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un massimale di euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

con polizza numero 40012793001017 in data 02.09.2020 rilasciata dalla Società TUA Assicurazioni

COSMAK SRL
SOCIETÀ UNIPERSONALE
Amministratore Unico
Lincoln Antonella



S.p.A., come da Capitolato speciale d'appalto;

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

ARTICOLO 25 Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) Le Dichiarazioni rese dall'appaltatore in fase di gara, comprensive di Offerta economica e la Dichiarazione di subappalto;

b) il Capitolato Speciale d'appalto allegato al contratto principale;

c) relazione tecnica;

d) Elenco nuovi prezzi

e) Analisi nuovi prezzi

f) Computo metrico estimativo;

g) Quadro comparativo;

h) Quadro economico;

i) Schema atto di sottomissione;

l) Planimetrie generale variante

m) il cronoprogramma;

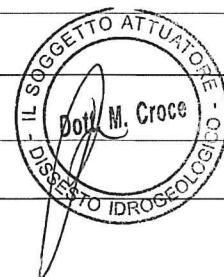
n) il capitolato generale, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto;

2. I documenti elencati al precedente comma 1, lettera c), d), g), sono allegati al presente contratto. Gli

altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto si intendono qui integralmente riportati anche se non materialmente allegati, e sono conservati presso la Stazione appaltante.

ARTICOLO 26 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (per le parti in



vigore) e quant'altro previsto all'art. 25 del contratto principale.

ARTICOLO 27 Recesso

Valgono le regole già richiamate all'art. 26 del contratto principale, a cui si rimanda integralmente.

ARTICOLO 28 Clausola di Manleva

Si confermano le clausole previste all'art. 27 del contratto principale.

ARTICOLO 29 Auditing

Si conferma quanto previsto in merito con l'art. 28 del contratto principale.

ARTICOLO 30 Proprietà dei documenti

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà del Soggetto Attuatore, già previsto all'art. 29 del contratto principale, cui si rimanda integralmente.

ARTICOLO 31 Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.lgs 231/01

L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a farne un uso esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso.

L'eventuale violazione di tale obbligazione configura un'ipotesi di risoluzione espressa del presente atto.

ARTICOLO 32 Responsabile del contratto

Per la gestione del presente contratto, il Soggetto Attuatore conferma Responsabile di contratto il Dott. Maurizio Croce - al quale competerà l'esercizio di tutti i poteri e facoltà previsti dal presente atto.

Per tale compito, il Responsabile di contratto potrà valersi di sostituti o personale delegato.

L'Appaltatore conferma quale proprio Responsabile del contratto la signora Antonella Lincoln.

Ogni successiva variazione di tale nominativo dovrà essere tempestivamente comunicata al

COSMAK SRL
SOCIETÀ UNIPERSONALE
Amministratore Unico
Lincoln Antonella



Responsabile di contratto del Soggetto Attuatore.

Articolo 33 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)

sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del

lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione e di

accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli:

2: Oggetto del Contratto Aggiuntivo

3: Documenti tecnico amministrativi

4: Ammontare del contratto aggiuntivo

5: Condizioni generali del contratto

6: Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

7: Termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

8: Penali e ritardi

9: Sospensioni e ripresa dei lavori

10: Oneri a carico dell'appaltatore

11: Contabilità dei lavori

12: Invariabilità del corrispettivo

13: Variazioni al progetto e al corrispettivo

14: Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

15: Ritardi nei pagamenti

16: Regolare esecuzione e contratto

17: Risoluzione del contratto

COSMAK SRL
SOCIETÀ UNIPERSONALE
Amministratore Unico
Lincoln Antonella



18: Controversie

19: Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

20: Salute e salute dei lavoratori nel cantiere

21: Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

22: Subappalto

23: Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

24: Obblighi assicurativi

25: Documenti che fanno parte del contratto

26: Richiamo alle norme legislative e regolamentari

27: Recesso

28: Clausola di Manleva

29: Auditing

30: Proprietà dei documenti

31: Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.lgs. 231/01

32: Responsabile del contratto

33: Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Io dott. Angelo Nicastro, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto formato da **14 facciate intere e n. 22 righe**

della facciata n.15, escluse le firme, redatto - da persona di mia fiducia e sotto il mio controllo - mediante

strumenti informatici, che ho inviato telematicamente alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto

conforme alle loro volontà per cui, a conferma, lo sottoscrivono con me con firma digitale, ai sensi dell'art. 1

comma 1, lett. s), del D.lgs. n. 82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD), come modificato dall'art.

6 della legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Per L'Affidataria

sig. **COSMAK SRL**
SOCIETA' UNIPERSONALE
Amministratore Unico
(F.to in Modalità Elettronica)

IL SOGGETTO ATTUATORE
Il Soggetto Attuatore
Dott. M. Croce Maurizio Croce
(F.to in Modalità Elettronica)

L'Ufficiale Rogante

dott. Angelo Nicastro

(F.to in Modalità Elettronica)

Palermo, lì 7 settembre 2020

COSMAK SRL
SOCIETÀ UNIPERSONALE
Amministratore Unico
Lincoln Antonella